

## CONTRATTO DI SERVIZIO

### **COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA**

con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F. e P.Iva 00145920351, nella persona, ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, della Dirigente della Struttura di Policy Politiche di Partecipazione, Dr.ssa Nicoletta Levi, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Reggio Emilia (di seguito indicato come "Committente")

e

### **BRUNO CATTANI FOTOGRAFIA**

con sede in Reggio Emilia, Via L. Fornaciari n. 11/E - 42121 Reggio Emilia, C.F. CTTBRN64S16H223Y e P.Iva 02983330354, rappresentato nell'occasione da Bruno Cattani, nella qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede di Bruno Cattani Fotografia (di seguito indicato come "Affidatario")

- **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 OGGETTO**

Il Committente conferisce all'Affidatario un SERVIZIO FOTOGRAFICO DA SVOLGERSI NEL CONTESTO DELLE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI DEL 7 GENNAIO 2024. Il servizio dovrà garantire la copertura fotografica dell'intera Cerimonia che si svolgerà il giorno Domenica 7 Gennaio dalle ore 9:30 alle ore 14:00 (orari indicativi) in diverse location (Piazza Prampolini, Sala del Tricolore, Teatro Romolo Valli).

### **ART. 2 RICHIAMI NORMATIVI**

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali in materia, sia generali che relative alle specifiche categorie di appartenenza del servizio.

L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con P.G. 774/2011 e rinnovato con deliberazione P.G. 23050/2013 consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Affidatario dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto disposto all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ossia che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che *"[...] sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."*

Nel presente contratto si intendono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Al riguardo l'Affidatario dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del Committente, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'Affidatario prende atto dell'attivazione, da parte del Committente, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Committente, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis, commi 1 e 2, D.Lgs. 165/2001).

Il software è conforme alla Legge 179/2017, nonché alle Linee Guida ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Committente, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: [www.comune.re.it](http://www.comune.re.it) - IlComune>Amministrazione trasparente>Altricontenuti>Prevenzione della corruzione>whistleblowing; nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. Il Committente si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

### **ART. 3 DURATA CONTRATTUALE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La durata del contratto è prevista in n. 1 giorno naturale (Domenica 7 Gennaio 2024 - Indicativamente dalle ore 9:30 alle ore 14:00) e avrà decorrenza non prima della stipula dello stesso che avverrà a seguito dell'esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento.

Il contratto si risolverà alla scadenza prefissata. Potrà cessare la propria efficacia nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione oggetto del contratto di natura indipendente dalla volontà delle parti e nei casi di cui all'art. 7.

L'Affidatario in tema di possibilità di subappalto o subaffidamento dichiara di attenersi a quanto indicato all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il Committente si impegna a fornire all'Affidatario ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate.

Il servizio dovrà essere realizzato nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei tempi indicati nella Lettera di Invito / Capitolato tecnico e nel presente contratto.

L'Affidatario dovrà operare in collegamento con il Committente ed i soggetti da esso incaricati del necessario coordinamento, al fine di assicurare la miglior riuscita del contratto.

Qualsiasi decisione che possa comportare conseguenze di tipo qualitativo, temporale, etc. sullo svolgimento delle attività dovrà essere preventivamente sottoposto al benessere del Committente.

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti l'ambito delle attività da svolgersi, nonché delle specifiche indicazioni fornite dal Committente.

Il Committente sarà esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni eventualmente causati dall'Affidatario a persone e/o cose nel corso di svolgimento del servizio. A tal fine, si intende dichiarato da parte dell'Affidatario il fatto di essere munito di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e del fatto che lo stesso adegui le proprie prestazioni alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non verrà predisposto il D.U.V.R.I., in quanto viste le attività oggetto dell'appalto non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

Nessuna variazione o modifica del contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario, se non preventivamente approvata dal Committente.

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo si reputi necessario, comporteranno la rimessa in pristino, a carico dell'Affidatario, della situazione originaria preesistente.

Il Committente potrà introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei Contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per esclusivo interesse della Stazione Appaltante, con riguardo a varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto.

Inoltre, l'Affidatario avrà l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per esso stesso e che siano ritenute opportune dal Committente.

Il Committente potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. Possibilmente si provvederà a redigere un verbale di sospensione, che riporti: motivazioni dell'interruzione, descrizione dello stato di avanzamento delle attività, illustrazione delle cautele adottate affinché alla ripresa le attività possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per cause di forza maggiore, ragioni di necessità o di pubblico interesse o altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. Qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Committente si oppone, l'Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà

dovuto all'Affidatario negli altri casi. L'Affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sulla richiesta decide il Responsabile Unico del Procedimento. Nel caso di sospensioni disposte dal Committente per cause diverse da quelle più sopra indicate, l'Affidatario può chiedere il risarcimento dei danni.

Non appena si verifichi la cessazione delle cause della sospensione, dovrà essere ripresa l'esecuzione del contratto. La sospensione potrà autorizzare la previsione di un nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

L'esecuzione dell'appalto sarà soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento controllerà l'esecuzione del contratto.

L'importo contrattuale è determinato in complessivi € 500,00 Iva 22% esclusa; l'importo si intende comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'Affidatario dovrà sostenere per lo svolgimento del servizio in oggetto, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia (ad esclusione dell'Iva). Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'Affidatario eccedente l'importo di cui sopra. L'importo contrattuale suddetto si intende fisso ed invariabile per il servizio indicato, anche se dovessero verificarsi variazioni di costi, nonché nella misura degli oneri posti a carico dell'Affidatario.

Il Committente qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto; in tal caso l'Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, D.Lgs. 36/2023).

#### **ART. 5 PAGAMENTO**

L'esecuzione del servizio sarà soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento controllerà l'esecuzione del servizio.

A seguito di parere positivo del Responsabile Unico del Procedimento, il corrispettivo sarà liquidato a seguito di emissione di regolare Fattura Elettronica, con pagamento a mezzo bonifico bancario entro 30 gg. dal ricevimento delle stesse.

La Fattura dovrà essere inviata secondo le modalità indicate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ed andranno intestate a: COMUNE DI REGGIO EMILIA \_ Piazza Prampolini n. 1, 42121 Reggio Emilia \_ C.F. e P. IVA n. 00145920351 \_ Codice Unico Ufficio IPA: 3G5MNG.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, l'Affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo la disciplina contenuta nella Legge ora menzionata (l'inadempienza di tale obbligo comporta la nullità del contratto).

Il contratto verrà risolto di diritto se le transazioni verranno eseguite in difformità a quanto stabilito dalla Legge 136/2010. Il modello di tracciabilità dei flussi finanziari trasmesso dall'Affidatario è da considerare parte integrante del presente contratto.

L'Affidatario avrà l'obbligo di comunicare al Committente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione, fusione, trasformazione, etc.). Il Committente non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

La Fattura Elettronica dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti (che verranno comunicati a mezzo E-mail al termine dell'esecuzione del servizio e delle verifiche da parte del Responsabile del Procedimento):

- Numero e data della Determinazione Dirigenziale di affidamento,
- Codice identificativo di Gara (CIG).

Nella Fattura Elettronica andrà inoltre indicato nella Sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura/Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti). Nel caso l'Affidatario non sia soggetto allo Split Payment, in Fattura andranno indicate le relative motivazioni. Inoltre, nel caso l'Affidatario non sia soggetto all'applicazione dell'Iva, andranno evidenziati in Fattura i relativi riferimenti di legge che giustifichino l'esenzione.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione, a prescindere dall'entità, il Committente non procederà alla liquidazione della Fattura che, pertanto, sarà restituita all'Affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità, dovrà correggerla o riemetterla.

Inoltre, si precisa che il pagamento sarà effettuato solo a seguito di controllo con esito positivo del DURC - Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (Rif. art. 6, D.Lgs. 207/2010).

Il Committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili ad esso stesso.

I documenti ed il materiale prodotti in relazione allo svolgimento del servizio saranno di proprietà del Committente. L'Affidatario potrà avvalersi di documenti e materiali risultato dell'esecuzione del servizio e di portarli a eventualmente a conoscenza di altri soggetti e/o di divulgarli, solo previa comunicazione scritta al

Committente (che potrà negare l'autorizzazione) ed indicando comunque che detti prodotti sono frutto di un servizio svolto per conto del Committente stesso.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Committente. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza suddetti e risponderà nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Affidatario può utilizzare servizi di *cloud* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del servizio affidato, solo previa autorizzazione del Committente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Committente attinente le procedure adottate dall'Affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il presente contratto. L'Affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Committente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Committente.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

#### **ART. 7 INADEMPIENZA, SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALI**

Nel caso di inadempienze o gravi inesattezze, il Committente potrà intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro un termine perentorio. Nel caso l'Affidatario non dovesse provvedere, il Committente si riserva la facoltà, previa notifica, di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatti salvi gli ulteriori danni che dovessero derivare al Committente, senza che l'Affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborsi spese.

Le parti avranno diritto di procedere alla risoluzione del contratto (rif. Art. 1453 del Codice Civile) in caso di gravi e o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte della controparte non eliminate in seguito a formale diffida. Allo stesso modo, il Committente potrà risolvere il contratto in caso di arbitrario abbandono o sospensione delle attività da parte dell'Affidatario non dipendenti da cause di forza maggiore o in caso di cessazione o fallimento dell'Affidatario stesso.

Sarà facoltà del Committente recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se la prestazione è stata iniziata, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Affidatario un indennizzo relativo alle spese sostenute e alle attività eseguite.

Il Committente avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto disposto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'Affidatario può recedere dal contratto per giusta causa e, in tal caso, ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Committente (rif. Art. 2237 del Codice Civile).

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Inoltre, il contratto potrà cessare la propria efficacia nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione oggetto del contratto di natura indipendente dalla volontà delle parti. Nel caso verrà conseguentemente riproporzionato quanto dovuto dal Committente all'Affidatario.

Per la definizione delle circostanze, delle condizioni e delle modalità inerenti eventuali sospensioni, risoluzioni o recessi contrattuali, sono applicabili gli articoli del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Inoltre, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13, il contratto potrà essere rescisso nell'immediato senza che l'Affidatario possa vantare alcuna rivalsa nei confronti del Committente nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

#### **ART. 8 STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

In conformità all'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e l'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, la stipula del contratto avverrà in forma di scrittura privata non autenticata.

La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti; le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede.

L'Affidatario, accettando il presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisce motivo di esclusione per gli affidamenti servizi da parte della Pubblica Amministrazione;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al Committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa;

#### **ART. 10 AVVERTENZE PARTICOLARI**

Per tutto quanto autodichiarato dall'Affidatario con la compilazione dei Moduli previsti, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio alla verifica a campione del possesso dei prescritti requisiti se non accertati in precedenza e, nel caso che tale verifica dia esito di irregolarità, procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni ex art. 213, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all'applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni (det. Aut. N. 1/2008).

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, non definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente sarà il Tribunale di Reggio Emilia.

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'accettazione

Per il Committente  
(*Maurizio Battini*)

Per l'Affidatario  
(*Bruno Cattani*)

## AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

### **Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

### **Titolare del trattamento dei dati personali**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: [privacy@comune.re.it](mailto:privacy@comune.re.it), indirizzo pec: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

### **Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: [dpo@comune.re.it](mailto:dpo@comune.re.it).

### **Responsabili del trattamento**

Il Comune di Reggio Emilia potrà avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscriverà contratti che vincoleranno il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali.

Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia non ha nominato responsabili del trattamento.

### **Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali saranno trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

### **Finalità del trattamento**

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: procedura amministrativa e contabile per la sottoscrizione e esecuzione del presente contratto.

### **Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I Suoi dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Per il trattamento in oggetto è prevista l'espressione del consenso.

### **Destinatari dei dati personali**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

### **Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

### **Periodo di conservazione**

I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornirà di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risulteranno eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, verranno cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### **I Suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

\_ il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n.1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: [privacy@comune.re.it](mailto:privacy@comune.re.it) pec: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

\_ il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n.1, cap 42121, indirizzo mail: [dpo@comune.re.it](mailto:dpo@comune.re.it)

### **Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto "Finalità del trattamento". Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere all'affidamento oggetto della presente richiesta d'offerta.